

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 235, 256, 403 e 682-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE TEDESCO TATÒ Giglia)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, che regola i casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 235)

d'iniziativa dei senatori **BASADONNA, NENCIONI, GATTI e MANNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1976

Norme integrative in materia di assistenza sanitaria e trattamento previdenziale nelle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 256)

d'iniziativa dei senatori **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, TEDESCO TATÒ Giglia, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, MAFAI DE PASQUALE Simona, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SQUARCIALUPI Vera Liliana e TALASSI GIORGI Renata**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1976

Norme per l'assistenza sanitaria e per il trattamento previdenziale al coniuge divorziato (n. 403)

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI, FERRALASCO e LUZZATO CARPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1976

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » riguardanti il trattamento pensionistico del coniuge divorziato e concessione al medesimo dell'assistenza sanitaria e farmaceutica (n. 682)

d'iniziativa del senatore BALBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1977

Comunicata alla Presidenza il 26 settembre 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che la 2^a Commissione sottopone con voto unanime all'Assemblea, è frutto di una concorde ricerca compiuta sulla scorta dei disegni di legge Basadonna e altri, Romagnoli Carettoni e altri, Minnocci e altri, Balbo, e tiene conto delle istanze avanzate nella petizione n. 10.

Il testo unificato integra le disposizioni della legge 1° dicembre 1970, n. 898, alla stregua dell'esperienza compiuta nel settennio di applicazione e avendo presenti tra l'altro gli impegni di un suo completamento assunti più volte, e in particolare in occasione del referendum che la convalidò nel 1974. Inoltre, la 2^a Commissione ha avuto presente lo spirito informatore e le norme del nuovo diritto di famiglia, dato anche che la legge n. 898 (art. 12) fa esplicito riferimento alle disposizioni del codice civile riguardanti la separazione.

Il limitato numero di istanze di divorzio circoscrive l'area degli interessati al presente disegno di legge; esso è da considerarsi tuttavia rilevante sia in via di principio, per i criteri generali di equità cui s'ispira, sia in via pratica. Purtroppo non si dispone di dati statistici articolati che consentano di conoscere e valutare le richieste e le pronunce circa le obbligazioni derivanti dallo scioglimento del matrimonio. È certo, tuttavia, che le questioni alla base del presente disegno di legge vanno affrontate e risolte dal legislatore.

Non vi è dubbio che una parte delle norme proposte trovano la loro ragione nel fatto che il sistema sanitario e previdenziale non è ancora tale da assicurare a tutti i cittadini del nostro Paese un'autonoma titolarità dei relativi diritti: ma appare opportuno non operare un semplice rinvio alle necessarie riforme, e farsi carico delle situazioni immediate. Così pure, è vero che la tutela reale della donna, anche in relazione all'eventuale scioglimento del matrimonio, è da ricercarsi in quella modificazione della sua condizione sociale di cui oggi da ogni parte si riconosce e si afferma la necessità; ma ciò non oscura, anzi rafforza, la esigenza di una tutela specifica nell'ambito dei rap-

porti personali e familiari. Nella stessa direzione si è mosso il nuovo diritto di famiglia (ricordiamo, a titolo esemplificativo, il regime legale della comunione dei beni e le disposizioni dettate per lo scioglimento della comunione che operano anche nelle ipotesi previste dalla legge n. 898). Dunque, le presenti disposizioni mirano a una tutela della donna coerente fra l'altro con il nuovo codice familiare. Le disposizioni, tuttavia, interessano entrambi i coniugi: si pensi alla reversibilità della pensione, che con la normativa sulla parità approvata alla Camera dei deputati e attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento, viene estesa al marito.

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge garantisce la conservazione del diritto all'assistenza sanitaria nei confronti dell'ente mutualistico da cui è tuttora assistito l'altro coniuge, tenendo conto che in numerose situazioni tale assistenza non spetta ad altro titolo.

L'articolo 2 integra le disposizioni già dettate dall'articolo 9 della legge n. 898. Mentre la prima parte di tale articolo è riprodotta testualmente, la seconda parte — relativa alla reversibilità della pensione — viene integrata prevedendo le ipotesi che il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico muoia senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite, ovvero che il coniuge superstite muoia. In queste ipotesi si è ritenuto giusto che il coniuge cui spettava l'assegno abbia diritto alla pensione cui avrebbe diritto se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento.

Nella ipotesi — già regolata dalla precedente formulazione dell'articolo 9 — che vi sia un coniuge superstite la procedura viene adeguata al pronunciamento della Corte costituzionale, e si regola l'ipotesi di una successiva, diversa ripartizione delle quote, tenendo conto del possibile mutare del numero dei beneficiari.

La Commissione ha attentamente vagliato la ipotesi di determinare per legge i criteri quantitativi di tale ripartizione delle

quote; ha ritenuto però più equo lasciare la valutazione al giudice, tenendo conto della difformità delle singole situazioni e della molteplicità delle circostanze da considerare.

L'articolo 3 aggiunge alla legge n. 898 un articolo 9-bis che introduce un istituto nuovo: quello dell'assegno periodico, a carico dell'eredità, a beneficio del coniuge superstite cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro, qualora questi versi in stato di bisogno. La innovazione rafforza la tutela di questo coniuge, muovendo nella stessa direzione cui è orientata la legge n. 898, quando prevede la possibilità di beneficiare della reversibilità della pensione.

Si è ritenuto opportuno escludere la possibilità di fruire di quanto stabilito negli articoli 2 e 3, qualora la corresponsione degli assegni previsti dall'articolo 5 della legge n. 898 sia avvenuta, per accordo fra le parti, in una unica soluzione. Naturalmente, tutti i diritti indicati si estinguono quando il beneficiario passa a nuove nozze.

Queste, in sintesi, le caratteristiche del provvedimento che, per le finalità cui s'ispira, per le sollecitazioni giunte dal Paese, per la sintesi unanimemente realizzata in Commissione, ci auguriamo riscuota il consenso dell'Assemblea e possa rapidamente divenire legge della Repubblica.

TEDESCO TATÒ Giglia, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme integrative della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio**Art. 1.**

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 è aggiunto il seguente comma:

« Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto che aveva nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia tuttora assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli articoli 5 e 6.

Se il coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'articolo 5 muore senza essere passato a nuove nozze o comunque senza lasciare un coniuge superstite a seguito di nuove nozze, il coniuge cui spettava l'assegno ha diritto, sempre che la corresponsione dello stesso non sia avvenuta in unica soluzione ai sensi dello stesso articolo 5, alla pensione o ad altri assegni che gli spetterebbero se non fosse intervenuta la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimo-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nio. Lo stesso diritto egli acquista qualora il coniuge superstite muoia.

Nell'ipotesi di cui al comma che precede, se vi sia coniuge superstite, il coniuge cui spettava l'assegno ai sensi dell'articolo 5 può chiedere al tribunale di essere ammesso ad ottenere una quota della pensione o degli altri assegni. Se concorrono col coniuge superstite o tra loro più coniugi cui spettava l'assegno di cui all'articolo 5, il tribunale provvede, su istanza di chi vi abbia interesse, a ripartire tra tutti la pensione o gli altri assegni, nonchè a ripartire tra i restanti le quote assegnate a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:

« Al coniuge superstite cui spettava il diritto alla somministrazione di somme periodiche di denaro a norma dell'articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, anche tenendo conto dell'eventuale pensione di reversibilità, può attribuire, alla morte del coniuge obbligato, un assegno periodico il cui ammontare è determinato in proporzione delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi obbligati e delle rispettive condizioni economiche. L'assegno non spetta qualora gli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 siano stati soddisfatti in unica soluzione.

Su accordo delle parti la corresponsione dell'assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all'assegno si estingue se colui al quale deve essere corrisposto passa a nuove nozze; cessa se viene meno lo stato di bisogno del beneficiario.

DISEGNO DI LEGGE n. 235

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BASADONNA ED ALTRI

Art. 1.

Il comma quarto dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito con il seguente:

« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi e, particolarmente, del contributo personale dato dal coniuge incolpevole che ha dedicato ogni sua attività esclusivamente alla conduzione familiare. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ».

Art. 2.

L'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scio-

glimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte o del pubblico ministero, può disporre la modificazione dei provvedimenti relativi agli obblighi patrimoniali previsti dall'articolo 5 e di quelli concernenti il mantenimento, l'affidamento e l'educazione dei figli.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-bis. — Al coniuge superstite incolpevole di un matrimonio disciolto o per il quale sono cessati gli effetti civili, spettano i diritti successori previsti dagli articoli 581, 582 e 583 del codice civile.

In caso di morte dell'obbligato di cui all'articolo 5, la pensione ed ogni altro assegno restano interamente attribuiti al coniuge superstite incolpevole dello scioglimento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili di esso. Negli altri casi il tribunale, con le modalità previste nel precedente articolo, può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

DISEGNO DI LEGGE n. 256

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri

Art. 1.

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge, a cui non spetti l'assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, conserva il diritto all'assistenza stessa nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario prima dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

Art. 2.

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di susseguente matrimonio da parte

dell'obbligato o in caso di premorienza del nuovo o dei nuovi coniugi rispetto ad esso, la pensione di reversibilità dell'obbligato stesso potrà essere attribuita dal tribunale al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite in caso di morte dell'obbligato, eventualmente attribuita dal tribunale al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimarrà a capo di questi ultimi nell'ipotesi di morte del coniuge superstite. Il tribunale potrà poi stabilire che tale quota venga aumentata, anche parzialmente, della parte già spettante al coniuge superstite.

Analogamente si potrà procedere ad identica ripartizione in caso di morte del coniuge o di uno dei coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata la suddetta sentenza, a vantaggio del coniuge superstite o di altri coniugi.

DISEGNO DI LEGGE n. 403

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MINNOCCI ED ALTRI

Art. 1.

Nelle ipotesi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciati ai sensi della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il coniuge, a cui non spetti la assistenza sanitaria per qualsiasi altro titolo, conserva il diritto all'assistenza stessa nei confronti dell'ente mutualistico di cui era beneficiario prima dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio stesso.

Il diritto di cui al precedente comma si estende in ogni caso ai figli minori affidati al coniuge stesso.

Art. 2.

La seconda parte del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, numero 898, è così sostituita:

« In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o degli altri assegni che la legge prevede a favore dell'eventuale coniuge superstite sia, indipendentemente dall'esistenza di questi, attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ».

DISEGNO DI LEGGE n. 682

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BALBO

Art. 1.

All'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti i seguenti commi:

« In caso di premorienza del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno ai sensi del precedente quarto comma, il coniuge divorziato superstite ha diritto ad una quota della pensione che gli sarebbe spettata, tenuto conto anche dei familiari eventualmente a carico, qualora non fosse intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Ai fini di cui al comma precedente, la pensione di reversibilità spetta:

a) nella misura del 60 per cento al coniuge superstite che ne abbia acquisito diritto e nella misura del 40 per cento al coniuge divorziato superstite.

Se vi sono più coniugi divorziati superstiti la quota del 40 per cento della pensione di reversibilità è divisa per il 20 per cento in parti uguali tra loro e per il restante 20 per cento in parti proporzionali alla durata dei rispettivi matrimoni;

b) nella misura del 75 per cento al coniuge divorziato superstite nel caso che manchi il coniuge superstite.

Se vi sono più coniugi divorziati superstiti il 50 per cento della pensione di reversibilità è divisa in parti uguali tra loro e la quota del 25 per cento in parti proporzionali alla durata dei rispettivi matrimoni.

Il diritto del coniuge divorziato superstite alla quota della pensione di reversibilità cessa con il passaggio a nuove nozze. In tal caso la quota di cui sopra, se esistono altri coniugi divorziati superstiti, va divisa tra di essi in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni, se non esistono altri coniugi divorziati superstiti va ad accrescersi alla quota della pensione di reversibilità dell'eventuale coniuge superstite ».

Art. 2.

La seconda proposizione del primo comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è abrogata.

Art. 3.

Sino a quando con l'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non saranno a carico del servizio sanitario nazionale, ai coniugi divorziati incolpevoli competono le prestazioni stesse a carico degli enti mutualistici di cui erano beneficiari.

Art. 4.

Il coniuge divorziato incolpevole il cui matrimonio sia stato contratto prima della entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, ha diritto alla pensione di reversibilità nel caso di premorienza del coniuge obbligato alla somministrazione dell'assegno ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge citata, qualora non vi sia coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità. Nel caso in cui al momento della morte del titolare della pensione vi sia anche il coniuge superstite avente i requisiti richiesti dalle norme vigenti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato incolpevole ha diritto ad una quota di tale pensione proporzionata al numero degli anni intercorsi tra la data del suo matrimonio e quella della sentenza di scioglimento di esso passata in giudicato.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il coniuge superstite sia già titolare della pensione di reversibilità, il coniuge divorziato incolpevole non ha diritto alla quota della pensione di cui al comma precedente. In tal caso, a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il coniuge superstite titolare della pensione è tenuto a somministrare al coniuge divorziato incolpevole l'assegno di cui al quarto comma dell'articolo 5

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nella misura determinata dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, comunque, non può superare la metà dell'ammontare della pensione di reversibilità.

L'ammontare della quota di pensione di reversibilità di cui al primo comma del pre-

sente articolo è determinata d'intesa fra gli interessati; in mancanza d'accordo, provvede con ordinanza esecutiva il pretore del luogo di residenza del richiedente.

L'atto d'intesa o l'ordinanza del giudice sono notificati all'ente erogatore della pensione ai fini della corresponsione delle quote.